



Autorità Nazionale Anticorruzione

ELENCO DEI SOGGETTI AGGREGATORI PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE PER IL CONSORZIO CEV

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 9 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014 che prevede l'istituzione dell'elenco dei soggetti aggregatori, rinviando a successivo dPCM i requisiti di partecipazione per i soggetti diversi da quelli di cui al comma 1;

VISTO il D.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. con specifico riferimento all'art. 33;

VISTO il dPCM 11 novembre 2014 avente ad oggetto *“Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, insieme con il relativo elenco recante gli oneri informativi”*;

VISTO il dPCM 14 novembre 2014 avente ad oggetto *“Istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente con i relativi elenchi recanti gli oneri informativi”* ;

VISTA la Determinazione ANAC n. 2 dell'11 febbraio 2015 recante le modalità operative per la presentazione delle richieste di iscrizione;

VISTA la deliberazione del Consiglio ANAC del 27 maggio 2015 che dispone la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori;

VISTE le richieste di accreditamento pervenute, tra l'altro, dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e b) del citato dPCM, agli atti dell'Autorità;

VISTI i pareri positivi della Conferenza Unificata relativi alle sedute del 18 giugno e del 16 luglio 2015 pervenute all'Autorità con note prot. n. 83853 del 1 luglio 2015 e prot. n. 92756 del 21 luglio 2015;

VISTA la Delibera ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 recante l'elenco dei Soggetti Aggregatori tra cui figura il Consorzio Energia Veneto, con sede legale a Verona, Corso Milano n. 55 e sede amministrativa a Verona, Corso Porta Nuova n.127, ammesso con riserva a condizione che venisse effettuata la modifica statutaria volta ad eliminare la possibilità, anche solo in



Autorità Nazionale Anticorruzione

linea teorica, della partecipazione di privati nella compagine sociale e di qualsiasi vocazione commerciale dello stesso;

CONSIDERATE le risultanze degli accertamenti avviati d'ufficio, da cui emerge il possibile ruolo svolto da alcune società private di cui il CEV detiene quote di partecipazione nelle gare a favore dei suoi soci;

CONSIDERATA la corrispondenza intercorsa con il CEV in merito alla necessaria modifica dello Statuto che, quantunque, non appare sufficiente ad escludere la vocazione commerciale ed a garantire l'indipendenza del Consorzio;

CONSIDERATO che sono stati richiesti ulteriori approfondimenti al nucleo della Guardia di Finanza, distaccato presso questa Autorità;

VISTA la nota della Guardia di Finanza del 29 settembre 2015 e gli esiti degli accertamenti svolti dai quali emerge la sussistenza di relazioni di tipo soggettivo tra gli organi amministrativi del CEV e quelli di società a prevalente capitale privato di cui il CEV detiene quote di partecipazione;

CONSIDERATA la presenza di partecipazioni in società private che operano in settori merceologici che potrebbero essere oggetto di procedure di gare da parte del CEV;

CONSIDERATO quanto deciso dal Consiglio dell'ANAC nella seduta del 7 ottobre 2015, in merito alla presenza di elementi che mettono in discussione il requisito di indipendenza e l'assenza di conflitto di interesse anche potenziale dello stesso Consorzio;

VISTA la necessità di intervenire con urgenza a rimuovere un conflitto di interesse anche potenziale determinato dalla sussistenza di relazioni di tipo soggettivo tra gli organi amministrativi del CEV e quelli di società a prevalente capitale privato di cui il CEV detiene quote di partecipazione;

CONSIDERATA la necessità di garantire il rispetto della massima trasparenza ed imparzialità nello svolgimento delle procedure di gara cui partecipano i soggetti aggregatori;

CONSIDERATA l'urgenza di dare avvio alla verifica dei presupposti per l'adozione di un eventuale procedimento in via di autotutela per la rivalutazione dell'iscrizione del CEV nell'elenco dei soggetti aggregatori, seguendo in analogia il procedimento di cui all'art. 4 del dPCM 11 novembre 2014;

CONSIDERATA l'urgenza di procedere – nelle more della definizione del procedimento di autotutela previo parere della Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 4 del dPCM 11 novembre 2014 - con la sospensione dell'iscrizione del CEV nell'elenco dei soggetti aggregatori;



Autorità Nazionale Anticorruzione

CONSIDERATA l'urgenza di aggiornare l'elenco dei Soggetti aggregatori al fine di individuare con esattezza i componenti del Tavolo Tecnico istituito dal dPCM 14 novembre 2014 in esecuzione dei disposti di cui dall'art. 9, comma 2, D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014, e consentirne l'effettiva operatività;

DATO ATTO che la comunicazione del presente provvedimento nei confronti del CEV deve intendersi anche quale comunicazione di avvio della procedura di verifica dei presupposti per l'adozione di una possibile azione in via di autotutela per la rivalutazione dell'iscrizione del Consorzio nell'elenco dei soggetti aggregatori ai sensi dell'art. 7, della Legge n. 241/90;

DISPONE

- la sospensione, con effetto immediato, del Consorzio CEV dall'iscrizione nell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui alla Delibera ANAC n. 58 fino a conclusione della procedura di verifica dei presupposti per l'adozione di una possibile azione in via di autotutela per la rivalutazione dell'iscrizione del Consorzio nel suddetto elenco;
- che la comunicazione del presente provvedimento di sospensione debba essere intesa anche quale comunicazione di avvio della procedura di verifica dei presupposti per l'adozione di una possibile azione in via di autotutela del provvedimento di iscrizione del Consorzio CEV nell'elenco dei soggetti aggregatori;
- che la comunicazione del presente provvedimento sia effettuata nei confronti del Consorzio CEV, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Unificata e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Roma, 15 ottobre 2015

Raffaele Cantone